

# GARANZIE PERSONE

## NORME GENERALI

---

**Limiti di età:** la garanzia è prestata per gli iscritti che abbiano compiuto i 18 anni così come sancito dall'art.12 della legge n.157 dell'11/02/1992. Per l'esercizio del tiro a volo la suddetta età minima si intende ridotta da 18 a 14 anni compiuti. Per i possessori di Tessera Amica e di Tessera Amatoriale l'età minima si intende ridotta a 14 anni compiuti.

**Validità territoriale:** l'assicurazione vale per il mondo intero.

**Richiamo alle leggi:** l'assicurazione è operante a condizione che l'Assicurato sia munito di porto di fucile uso caccia in conformità a quanto previsto dalle leggi vigenti. A parziale deroga di quanto appena esposto la copertura assicurativa infortuni e rct sarà operante anche nel caso in cui la licenza del tesserato venga a scadere nel periodo di validità della tessera limitatamente ai seguenti punti delle attività e dei rischi assicurati:

- d) partecipazione a gare ed esposizioni cinofile;
  - e) addestramento cani senza sparo;
  - f) ricerca, cattura ed uccisione di viperidi ove ne risulti confermata la presenza da parte degli organi competenti;
  - g) esercizio della pesca sportiva con canna a mulinello e, comunque, con ami, nel rispetto di Leggi e regolamenti vigenti in materia;
  - i) attività di raccolta funghi e tartufi;
  - j) prestazione d'opera per la salvaguardia e la protezione della selvaggina organizzate dalla Federazione Italiana della Caccia oppure laddove organizzate da Enti e/o Autorità pubbliche con l'adesione formale della FIDC;
  - k) attività di protezione civile organizzata dalla FIDC secondo le disposizioni delle competenti autorità;
  - l) operazioni di pulizia e manutenzioni delle armi ad arma scarica;
  - m) costruzione e/o sistemazione di capanni di caccia;
  - n) attività di recupero ambientale, tabellatura e censimento;
- resta ferma, comunque, l'esclusione di infortuni e responsabilità conseguenti e/o derivanti dall'uso di armi da fuoco.

La polizza opera anche per i cercatori di funghi e tartufi che non siano titolari di porto d'armi uso caccia o uso sportivo.

L'operatività della polizza è garantita anche in caso di possesso di licenza di porto d'armi per uso sportivo.

La copertura assicurativa decorre dalle ore 24 del giorno di versamento del premio e scade alle ore 24 del 365° giorno successivo (366° in caso di anno bisestile).

**Interpretazione del contratto:** in caso di dubbi sui contenuti delle clausole contrattuali, le stesse saranno interpretate in senso favorevole all'Assicurato.

**Denuncia sinistri:** la denuncia del sinistro dovrà essere inviata a cura della Sezione Provinciale Federcaccia al seguente indirizzo: Marsh - Sinistri Federcaccia – Casella Postale 10227 – CPD Milano Isola - 20158 Milano - entro 30 giorni dall'evento o dal momento in cui l'Assicurato o gli aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità.

## **Sezione Infortuni**

**Oggetto dell'assicurazione:** la Compagnia garantisce il pagamento delle somme pattuite per gli infortuni subiti durante l'esercizio delle attività previste in polizza.

Sono considerati infortuni anche:

- a) i colpi di sole, di calore e di freddo
- b) l'assideramento o il congelamento a causa di infortunio indennizzabile a termini di polizza
- c) i morsi di animali in genere comprese le conseguenze del veleno dei serpenti
- d) l'annegamento
- e) gli infortuni sofferti per colpa grave, anche nell'uso delle armi durante l'esercizio dell'attività venatoria purché non siano effetto di violazione di norme di Legge o regolamenti inerenti la caccia e/o l'uso di armi da fuoco
- f) gli infortuni sofferti in caso di atti compiuti per dovere di solidarietà umana e per legittima difesa nell'esercizio delle attività coperte da assicurazione
- g) gli infortuni avvenuti in conseguenza dell'uso e della guida di imbarcazioni a remi o a motore di potenza non superiore a 3 cavalli fiscali per la raccolta preda durante l'attività venatoria.

## **Attività assicurate:**

- a) caccia praticata conformemente alle Leggi
- b) caccia e cattura autorizzata di selvatici
- c) partecipazione a esercitazioni, gare di tiro a segno, di tiro a volo, nei percorsi di caccia, nei quagliodromi, nei fagianodromi, ed in tutti gli impianti ove si esercita attività sportivo-venatoria e cinofilo-venatoria
- d) partecipazione a gare ed esposizioni cinofile
- e) addestramento cani nelle apposite zone e su terreni all'uopo destinati o autorizzati anche quando si è consentito lo sparo
- f) ricerca, cattura ed uccisione di viperidi ove ne risulti confermata la presenza dagli organi competenti

- g) esercizio della pesca sportiva con canna a mulinello e comunque con ami, nel rispetto delle leggi e regolamenti vigenti in materia
- h) caccia ai predatori sempreché autorizzata dalle autorità competenti
- i) attività di raccolta funghi e tartufi anche indipendentemente dal possesso di licenza di caccia e/o porto di fucile
- j) prestazione d'opera per la salvaguardia e la protezione della selvaggina organizzate dalla FEDERAZIONE ITALIANA DELLA CACCIA oppure laddove organizzate da Enti e/o Autorità pubbliche con l'adesione formale della FIDC
- k) attività di protezione civile organizzata dalla FIDC secondo le disposizioni delle competenti autorità
- l) operazioni di pulizia e manutenzioni delle armi ad arma scarica
- m) costruzione e/o sistemazione di capanni di caccia
- n) attività di recupero ambientale, tabellatura e censimento
- o) prove balistiche taratura fucili e carabine

**Caso invalidità permanente:** L'indennizzo per invalidità permanente è dovuto se l'evento causa dell'invalidità stessa si verifica ed è denunciato entro la scadenza della polizza. L'indennizzo per invalidità permanente parziale è calcolato sulla somma assicurata per invalidità permanente totale, in proporzione al grado di invalidità accertato. Qualora l'invalidità permanente accertata risulti essere di grado superiore al 70% verrà erogata l'indennità al 100%.

**Cumulo delle indennità:** l'indennità per ricovero e/o ingessatura è cumulabile con quella per morte o per invalidità permanente. L'indennità per ingessatura non è cumulabile con l'indennità per ricovero. Se dopo il pagamento di una indennità per invalidità permanente, ma entro l'anno dal giorno dell'infortunio ed in conseguenza di questo, l'assicurato muore, la Compagnia corrisponde agli eredi ed aventi diritto la differenza fra l'indennità pagata ad ogni titolo e quella assicurata per il caso di morte, ove questa sia superiore o non chiede il rimborso nel caso contrario. Il diritto all'indennità per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non trasmissibile agli eredi.

**Guardie Giurate Venatorie Volontarie:** per gli assicurati muniti di decreto della Provincia di nomina a Guardia Giurata Venatoria Volontaria, anche non forniti di licenza di caccia, l'assicurazione copre, oltre i rischi previsti dagli altri tipi di tessera, gli infortuni subiti durante l'espletamento delle funzioni di vigilanza per l'intera annualità assicurativa, compresi gli infortuni occorsi durante gli spostamenti da e per i luoghi ove l'assicurato espleta l'attività di Guardia Giurata, nonché gli infortuni derivanti da alluvioni ed inondazioni, influenze termiche ed atmosferiche. Viene riconosciuta la qualifica di assicurati alle Guardie Ecologiche e Zoofile e alle Guardie Ittiche, in possesso di Tessera GG.VV., sempreché tale attività sia esercitata da soggetti in possesso dei requisiti previsti dalle leggi e dai regolamenti che disciplinano tale qualifica e che il loro utilizzo sia effettuato nei modi e termini previsti dalla legislazione vigente. Le garanzie

assicurative operano anche relativamente all'uso delle armi da fuoco esclusivamente se prevista e regolamentata dalla legislazione vigente. Resta ferma ogni altra esclusione."

**Condizione particolare per i possessori di Tessera Amatoriale e di Tessera Amica:** per gli assicurati muniti di Tessera Amatoriale o di Tessera Amica anche non forniti di licenza di caccia, l'assicurazione copre i rischi previsti nel paragrafo "Attività assicurate", fatta eccezione per gli infortuni subiti a seguito di uso e maneggio di armi da fuoco e munizioni occorsi durante l'esercizio dell'attività venatoria/sportiva di tiro.

## **Sezione RCT**

**Oggetto dell'assicurazione:** la Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di Legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, spese) per danni involontariamente causati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale, verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione.

Sono compresi in garanzia i danni cagionati a terzi dai cani da caccia di proprietà degli associati utilizzati dai soci e/o da terzi nel corso dell'intera annualità assicurativa, sia durante l'esercizio delle attività indicate nel successivo art. 3 – Rischi assicurati - che in qualsiasi altra occasione e luogo.

Per i titolari di tessera base Isole è estesa la RCT del cane esclusivamente riferita alle attività venatorie previste dalla Legge 157 del 1992 e Leggi Regionali di disciplina.

**Rischi assicurati:** l'assicurazione opera durante lo svolgimento delle seguenti attività sportive, per tutto l'anno, salvo che leggi e decreti od ordinamenti dello Stato in cui avviene il sinistro prevedano periodi determinati per svolgere l'attività, nel qual caso la presente assicurazione opera solo per i danni provocati nei periodi autorizzati:

- a) caccia praticata conformemente alle Leggi
- b) caccia e cattura autorizzata di selvatici
- c) partecipazione a esercitazioni, gare di tiro a segno, di tiro al volo, nei percorsi di caccia, nei quagliodromi, nei fagianodromi, ed in tutti gli impianti ove si esercita attività sportivo-venatoria e cinofilo-venatoria
- d) partecipazione a gare ed esposizioni cinofile
- e) addestramento cani nelle apposite zone e su terreni all'uopo destinati o autorizzati anche quando sia consentito lo sparo
- f) ricerca, cattura ed uccisione di viperidi ove ne risulti confermata la presenza dagli organi competenti
- g) esercizio della pesca sportiva con canna a mulinello e comunque con ami, nel rispetto delle leggi e regolamenti vigenti in materia

- h) caccia ai predatori sempreché autorizzata dalle autorità competenti
- i) attività di raccolta funghi e tartufi
- j) prestazione d'opera per la salvaguardia e la protezione della selvaggina organizzate dalla FEDERAZIONE ITALIANA DELLA CACCIA oppure laddove organizzate da Enti e/o Autorità pubbliche con l'adesione formale della FIDC
- k) attività di protezione civile organizzata dalla FIDC secondo le disposizioni delle competenti autorità
- l) operazioni di pulizia e manutenzioni delle armi ad arma scarica
- m) costruzione e/o sistemazione di capanni di caccia
- n) attività di recupero ambientale, tabellatura e censimento
- o) prove balistiche taratura fucili e carabine

**Estensioni e limitazioni:** sono considerati terzi nei confronti dell'assicurato responsabile del danno oltre ai tesserati della contraente il coniuge, i genitori, i figli, i fratelli o qualsiasi altro parente od affine dell'assicurato stesso. Fermi i diritti di rivalsa dell'assicuratore stabiliti in base a quanto disposto dall'articolo 1916 del codice civile.

**Guardie Giurate Venatorie Volontarie:** per gli assicurati muniti di decreto della Provincia di nomina a Guardia Giurata Venatoria Volontaria, anche non forniti di licenza di caccia, l'assicurazione copre, oltre i rischi previsti dagli altri tipi di tessera, anche i rischi della circolazione, nella zona ove esplica la sua attività di Guardia Giurata, su veicoli non a motore in dotazione durante i viaggi da o per tale zona, purché l'arma sia portata secondo quanto previsto dalle leggi vigenti. Viene riconosciuta la qualifica di assicurati alle Guardie Ecologiche e Zoofile e alle Guardie Ittiche, in possesso di Tessera GG.VV. ., sempreché tale attività sia esercitata da soggetti in possesso dei requisiti previsti dalle leggi e dai regolamenti che disciplinano tale qualifica e che il loro utilizzo sia effettuato nei modi e termini previsti dalla legislazione vigente. Le garanzie assicurative operano anche relativamente all'uso delle armi da fuoco esclusivamente se prevista e regolamentata dalla legislazione vigente. Resta ferma ogni altra esclusione.

**Condizione particolare per i possessori di Tessera Amatoriale o di Tessera Amica:** per gli assicurati muniti di Tessera Amatoriale o di Tessera Amica anche non forniti di licenza di caccia, l'assicurazione copre i rischi previsti al paragrafo "Rischi assicurati" fatta eccezione per tutti i danni verificatisi a seguito di uso e maneggio di armi da fuoco e munizioni occorsi durante l'esercizio dell'attività venatoria/sportiva di tiro.

## **GARANZIA CANE**

**Validità territoriale:** l'assicurazione vale per il mondo intero

**Richiamo alle leggi:** l'assicurazione è operante a condizione che l'Assicurato sia munito di porto di fucile uso caccia in conformità a quanto previsto dalle leggi vigenti. A parziale deroga di quanto appena esposto la copertura assicurativa infortuni ed rct sarà operante, con le limitazioni sopra richiamate, anche nel caso la licenza del tesserato venga a scadere nel periodo di validità della tessera.

**Interpretazione del contratto:** in caso di dubbi sui contenuti delle clausole contrattuali, le stesse saranno interpretate in senso più favorevole all'Assicurato

**Oggetto dell'assicurazione:** l'assicurazione è operante: a) nell'esercizio dell'attività venatoria; b) in allenamento e addestramento cani nelle apposite zone e su terreni all'uopo destinati o, comunque, nelle aree e nei tempi in cui l'allenamento e l'addestramento sono consentiti dalle autorità competenti, anche quando sia consentito lo sparo, c) durante la partecipazione a gare ed esposizioni cinofile esclusivamente per gli assicurati iscritti presso il contraente con tessera Silver, G.G.V.V. Silver, Gold e G.G.V.V. Gold per la morte del cane da caccia di proprietà; il ferimento opera esclusivamente per gli assicurati iscritti presso il contraente con Tessera Gold e G.G.V.V. Gold.

Sono equiparati ai cani iscritti all'ENCI e in possesso di qualifica, i cani iscritti ad un Libro Genealogico estero riconosciuto dalla FCI.

Il rimborso di spese relative a cure veterinarie non è previsto in caso di morte del cane, ancorché relativo al medesimo evento.

Le fattispecie assicurate sono:

- a) attacco di ungulati selvatici a cui sia consentita la caccia in Italia
- b) attacchi da lupo
- c) morsi di vipere e punture di insetti
- d) avvelenamento
- e) investimento da veicolo
- f) annegamento
- g) scatti di lacci e tagliole
- h) ferite da taglio
- i) cadute in burroni o crepacci

L'assicurazione è altresì operante, anche al di fuori dell'attività venatoria e indipendentemente dal possesso del porto di fucile uso caccia, per i cani di proprietà dell'assicurato, munito di regolare autorizzazione, durante la ricerca di tartufi nei seguenti casi:

- a) attacco di ungulati selvatici
- b) morsi di vipere e punture di insetti
- c) avvelenamento da assorbimento di sostanze (escluso il dolo di terzi)
- d) annegamento

L'assicurazione è altresì operante per i cani da recupero e da traccia di proprietà dell'assicurato nello svolgimento di tale attività.

Per i cani di età inferiore a 2 anni o superiore a 8 anni le somme assicurate per il caso morte si intendono ridotte del 50%.

Le indennità valgono per un solo cane e come massima disponibilità annua.

## **OPZIONE PIU' CANI**

I titolari di tessera Silver con cane e GG. VV. Silver, possono acquistare una "opzione cane" che prevede la copertura assicurativa di n° 1 cane oltre quello già assicurato dalla tessera Silver con cane e GG. VV. Silver.

I titolari di tessera Gold con cane e GG. VV. Gold, possono acquistare una "opzione cane" che prevede la copertura assicurativa di n° 2 cani oltre quello già assicurato dalla tessera Gold con cane e GG. VV. Gold.

## **ASSICURAZIONE FALCO, POIANA, GUFO REALE, AQUILA REALE DA CACCIA**

E' operante l'assicurazione per la morte del falco, della poiana, del gufo reale e dell'aquila reale di proprietà degli assicurati **con tessera gold** durante l'attività venatoria, l'addestramento, i raduni, le mostre e le manifestazioni.

Le fattispecie assicurate sono:

- a) attacco di ungulati selvatici a cui sia consentita la caccia in Italia o lupo
- b) attacchi da lupo
- c) morsi di vipere e punture di insetti
- d) avvelenamento
- e) investimento da veicolo
- f) annegamento
- g) scatti di lacci e tagliole
- h) ferite da taglio
- i) cadute in burroni o crepacci
- l) folgorazione su cavi e/o tralicci elettrici;
- m) urti contro oggetti sospesi (cavi elettrici, fili, recinzioni, etc.);
- n) impatto contro oggetti (alberi, vetrate, auto, macchine agricole, etc.);
- o) morsicature da cani (da caccia e non);
- p) aggressione di animali selvatici/predatori alati.

### **OPZIONE CAPANNO E RICHIAMI VIVI**

Premesso che per capanno si intende un fabbricato comunque costruito e adibito a capanno, l'opzione Capanno e richiami vivi assicura le seguenti garanzie:

**Incendio del capanno** indennizza i danni materiali e diretti causati al capanno e al suo contenuto, di cui l'assicurato è titolare, come da permesso rilasciato dalle Autorità preposte, conseguenti a tentato furto, incendio, scoppio e atti vandalici.

**Furto dei richiami vivi** rimborsa l'assicurato per il furto di richiami vivi legittimamente detenuti nell'abitazione dell'assicurato o nei locali adibiti a capanno e nelle relative strutture facenti parte dell'appostamento di cui l'assicurato è titolare, come da permesso rilasciato dalle Autorità preposte.

**Morte di richiami vivi** rimborsa l'assicurato per la morte degli uccelli da richiamo, la cui legittima



detenzione sia documentata, a seguito di attacco di rapaci, roditori ed altri animali predatori.

## **Tutela Legale**

**Oggetto dell'assicurazione:** La Compagnia assicura nei limiti del massimale indicato in polizza gli oneri relativi all'assistenza stragiudiziale e giudiziale che si rendano necessari a tutela degli interessi delle Persone assicurate

Per tali si intendono i soci iscritti alla Federcaccia alla data del sinistro o del fatto costituente reato nell'ambito dell'esercizio della caccia e/o dell'attività sportiva attinente all'uso di arma da fuoco.

Le spese rientranti nella garanzia assicurativa sono:

- spese per l'assistenza stragiudiziale e giudiziale, in ogni sua fase e grado del procedimento;
- spese per l'intervento di legale;
- spese di un Perito nominato dall'Autorità Giudiziaria (CTU);
- spese di un consulente tecnico di parte, previo consenso della Compagnia;
- spese di giustizia;
- spese liquidate alla Controparte in caso di soccombenza;
- spese conseguenti a una transazione autorizzata dalla Compagnia;
- spese per l'accertamento sulla dinamica, soggetti e modalità del sinistro;
- spese per indagini e/o investigazioni per la ricerca di prove a difesa;
- spese per la redazione di denunce, querele, istanze all'Autorità Giudiziaria;
- spese per l'escussione dei testimoni limitatamente alle sole spese di viaggio

## **Persone e rischi assicurati**

L'assicurazione viene prestata a favore degli associati durante l'esercizio dell'attività venatoria o di altre attività attinenti all'uso di armi da fuoco, anche in relazione a fatti accaduti durante i trasferimenti dalla dimora o residenza della persona assicurata al luogo di caccia e viceversa.

### **Le garanzie valgono per i seguenti casi:**

1. La difesa in procedimenti penali per delitti colposi e/o contravvenzioni, per fatti o eventi connessi allo svolgimento dell'attività di cacciatore e/o attinenti all'attività sportiva relativa all'arma da fuoco, purché venga pronunciata nei confronti dell'assicurato sentenza irrevocabile di proscioglimento. In tal caso la Compagnia rimborserà le spese quando la sentenza sia passata in giudicato.

2. La difesa in procedimenti penali per delitti dolosi e per le contravvenzioni di cui all'art. 30, della legge 157 del 11 febbraio 1992, purché venga pronunciata nei confronti dell'assicurato sentenza irrevocabile di proscioglimento. In tal caso la Compagnia rimborserà le spese quando la sentenza sia passata in giudicato.

Resta fermo l'obbligo dell'Assicurato di procedere alla denuncia del sinistro nei termini contrattualmente previsti.

3. Procedimenti instaurati per la violazione degli articoli 727 (abbandono di animali) e 544 ter (maltrattamento di animali) del Codice Penale.

La garanzia vale purché venga pronunciata nei confronti dell'assicurato sentenza irrevocabile di proscioglimento. In tal caso la compagnia rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato.

4. Le spese legali per il ricorso in sede amministrativa avverso il provvedimento di sospensione della licenza del porto di fucile per uso di caccia, disposto ai sensi dell'articolo n. 32 legge 11/02/1992 n. 157 la garanzia rimane subordinata all'accoglimento del ricorso presentato dall'assicurato.. Allorché la violazione riguardi le ipotesi di cui alle lettere a), c), d), f) dell'art. 30 della legge 157/92, la garanzia rimane subordinata alla pronuncia in sede penale di sentenza irrevocabile di proscioglimento.

La garanzia non risulta operante a seguito di ritiro/sospensione del porto d'armi per reiterato uso di richiami non autorizzati (articolo 32 comma 1 lettera a) relativamente ai fatti previsti all'Articolo 30 comma 1 lett. h).

5. difesa in sede penale per fatti derivanti dall'uso e dalla detenzione di armi da caccia, nonché delle munizioni, quali ad esempio l'omessa custodia di armi, ai sensi dell'art. 20 e 20 bis, comma 2, della legge 110/75, nonché gli articoli del codice penale riguardanti la detenzione di armi e l'introduzione di armi nel parco, ai sensi dell'art. 30/1 e 13/3 lett. f) della legge 394/91 in tema di aree protette, purché venga pronunciata nei confronti dell'assicurato sentenza irrevocabile di proscioglimento. In tal caso la compagnia rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi causa.

6. Azione legale di dissequestro del fucile da caccia, nonché delle munizioni a seguito di imputazione della legge 110/75, con esclusione di tutte le altre ipotesi. L'operatività della garanzia è subordinata all'accoglimento del ricorso presentato dall'assicurato.

7. Azione in sede civile per richiesta di risarcimento dei danni subiti per fatto illecito di terzi, anche se associati alla FIDC. Nella garanzia rientra l'azione per il recupero dei danni subiti dalle persone assicurate, sia fisici che quelli alla loro attrezzatura da caccia e quelli agli animali necessari allo svolgimento dell'attività venatoria.

**Estensioni di garanzia:** a) in relazione ai procedimenti penali previsti ai precedenti punti 1,2,3 e 5 in caso di definizione del procedimento con decreto di archiviazione, se l'archiviazione è disposta per manifesta infondatezza della notizia del reato ex art 408 c.p.p., la Compagnia provvederà a rimborsare le spese sostenute dall'Assicurato. Nei casi di decreti di archiviazione emessi per una causa di estinzione del reato la garanzia non è operante, fatta eccezione per i casi di depenalizzazione del reato per i quali, se viene prevista una sanzione amministrativa, valgono le condizioni previste al precedente punto 4; b) nel caso in cui l'assicurato sia sottoposto a procedimento penale per più imputazioni, in caso di assoluzione parziale, la garanzia sarà applicata in maniera proporzionale; c) in relazione ai ricorsi in sede amministrativa previsti al precedente punto 4 la garanzia opera anche in caso di accoglimento del ricorso presentato per ottenere una riduzione della sanzione e non l'abrogazione totale della stessa; d) in relazione all'azione civile per la richiesta di risarcimento danni subiti dall'Assicurato per fatto illecito di terzi la garanzia è sempre operante, indipendentemente dall'esito della vertenza.

**Massimale.** Le garanzie previste dalla polizza operano sino a un massimale di euro 15.000,00 per sinistro, senza limite annuo.

**Esclusioni:** in relazione ai rischi assicurati l'assicurazione non è prestata per i procedimenti aventi ad oggetto:

- fatti conseguenti a tumulti popolari, fatti bellici, rivoluzioni, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione o da impiego di sostanze radioattive;
- vertenze di diritto civile nascenti da presunte inadempienze contrattuali dell'assicurato e/o di controparte;
- violazioni derivanti da fatto doloso dell'Assicurato salvo quanto disposto in merito dall'articolo n. 2 "Persone e rischi assicurati";
- vertenze relative a beni immobili;
- fatti originati dalla proprietà o l'uso di veicoli a motore o della navigazione e giacenza in acqua di natanti soggetti all'assicurazione obbligatoria di cui alla legge 24/12/69 n. 990 e successive modificazioni.

L'assicurazione non è prestata inoltre per:

- il pagamento di multe, ammende, sanzioni pecuniarie comminate in via amministrativa e sanzioni pecuniarie sostitutive di pene detentive brevi;
- il pagamento di oneri di natura fiscale, spese di registrazione e di pubblicazione della sentenza nonché quelle connesse all'esecuzione delle pene detentive ed alla custodia di cose.

**Estensione Territoriale:** la garanzia si riferisce a controversie relative a fatti avvenuti in Europa ed il cui procedimento in caso di giudizio, si svolga innanzi all'Autorità Giudiziaria di uno Stato Europeo.

Le garanzie assicurative valgono con esclusione di Paesi o zone in cui siano in atto fatti bellici o rivoluzioni.